

STATUTO

VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA VISCONTI
VENOSTA EMILIO 4

Numero REA: MI - 1701189

Codice fiscale: 03758820967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 312798/59505

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

VERDEACQUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381 e del D.Lgs. 3.7.2017, n. 112.

1.2 La sede della società e' posta in Milano.

1.3 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese.

1.4 La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento); compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, così come modificato dall'art. 17, primo comma, del D. Lgs. 3.7.2017, n. 112, con particolare riguardo alla educazione ambientale, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del medesimo D. Lgs. 3.7.2017, n. 112.

Finalità principale della Cooperativa è affrontare temi di rilevanza ecologica ed ambientale, come in seguito precisato.

3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della leg-

ge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3.3. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

- a) non possono essere distribuiti dividendi;
- b) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;
- e) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperative, di lavoro e di servizi.

4.2 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'Organo amministrativo.

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio - educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'art. 2, primo comma, lettere d) ed l) del D. Lgs.

3.7.2017, n. 112, da conseguirsi valendosi principalmente

dell'attività dei soci cooperatori, preordinati alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso lo sviluppo e la divulgazione dell'informazione e dell'educazione in ambito ecologico-ambientale, sia al fine di promuovere la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali, sia per sensibilizzare la cittadinanza in tema di **sostenibilità**, potenziamento e riqualificazione ambientale.

Con questo obiettivo e per il tramite dello sviluppo di iniziative **continuative** o specifiche per informare e sensibilizzare la cittadinanza ed il mondo della scuola in particolare, vengono affrontati temi di rilevanza ecologica ed ambientale, quali la salvaguardia degli ambienti naturali (in particolari quelli **acquatici**), il rispetto della risorsa acqua, la corretta gestione dei rifiuti, l'innovazione in campo ambientale ed energetico (con particolare riferimento alle energie rinnovabili), la riqualificazione del contesto urbano, alla valorizzazione del territorio, delle aree verdi e del loro utilizzo.

In particolare la cooperativa si propone di trasmettere e divulgare un sistema di conoscenze, metodi ed esperienze attraverso le quali soprattutto i più giovani possano prendere coscienza della realtà ambientale in cui vivono e, come conseguenza, **sviluppare** una "coscienza ambientale", assumendo comportamenti più corretti, responsabili e sostenibili al fine di preservare e avvalorare gli ambienti e le risorse naturali.

Analoga attività, seguendo moderni e rigorosi criteri di comunicazione scientifica, viene rivolta anche agli adulti.

La cooperativa ha, quindi, per oggetto le seguenti attività:

- ideazione, sviluppo e realizzazione di specifiche attività scientifiche ed educative in ambito scolastico, extra scolastico e di supporto, nonché di attività di intrattenimento e animazione per il tempo libero in musei, centri sociali e ricreativi in genere, centri di aggregazione giovanile, centri culturali, biblioteche, e altre sedi;
- ideazione, organizzazione e realizzazione di viaggi, visite e percorsi eco-educativi in acquari, giardini **botanici** e **zoologici** in ambienti naturali quali parchi, oasi, riserve, aree marine protette;
- ideazione, organizzazione e realizzazione di attività specifiche per portatori di handicap, categorie svantaggiate, attività **interculturali** anche in collaborazione con organizzazioni di settore;
- ideazione, organizzazione e realizzazione di attività e corsi di divulgazione e di formazione rivolti al personale della scuola, adatte a operatori del settore, come a un pubblico vario;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge **28.3.2003**, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa in ambito ecologico-ambientale, connessa sia alla promozione, conservazione e ripristino degli ambienti naturali, sia alla sensibilizzazione in tema di **so-**
stenibilità, potenziamento e riqualificazione ambientale;

- gestione, per conto proprio e/o di terzi, di servizi culturali ed educativi, animativi e sociali, nonché di spazi attrezzati per attività **ludiche** e ricreative per bambini e ragazzi;

- ideazione, organizzazione e realizzazione di campus, corsi e laboratori specialistici per bambini, ragazzi, adulti e anziani per lo sviluppo delle attività manuali, creativo/espressive e ri-creative centrate sul ri-uso e **riciclo** dei materiali naturali e di scarto domestico e/o industriale, finalizzate a diminuire l'impatto **antropico** quotidiano sull'ambientale e sviluppare una maggiore responsabilità ambientale;

- ideazione, organizzazione e realizzazione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, nonché al contrasto della povertà educativa in ambito ecologico-ambientale;

- ideazione, organizzazione e realizzazione di progetti ed eventi, conferenze, rassegne, mostre, convegni, manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione territoriale, con particolare riguardo agli ambienti **acquatici**, e alla salvaguardia ambientale;

- collaborazione con università e altre organizzazioni in sperimentazioni tendenti a ridurre l'inquinamento e il degrado ambientale; ricerca, sensibilizzazione e promozione su tematiche eco-ambientali e rivolte alla conservazione e al ripristino ecologico;

- fornitura di servizi di consulenza per progetti con tematiche analoghe o comunque connesse;

- realizzazione di pubblicazioni, quali articoli, quaderni, libri, materiali didattici ecc., e strumenti multimediali su tematiche analoghe o comunque connesse.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, anche con la qualifica di imprese sociali, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-

luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'Organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci ed, in particolare, delle disposizioni definite dall'art. 1, comma 238 e seguenti della Legge 205/2017.

SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti non persona fisica i soci devono essere almeno nove.

6.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere rico-

nosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.7 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.8 L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.9 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonche' del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, ricono-

scendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ne' superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.10 Qualora sia possibile l'ammissione di soci non persona fisica, l'aspirante socio dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;
- b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

6.11 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonche' di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9.1 Qualora la società sia costituita a tempo indeterminato, il socio può recedere quando lo desidera con un preavviso di un anno, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accettare il recesso con termine ridotto ed anche con effetto immediato.

Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla legge; può inoltre recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

10.1 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento della quota sottoscritta, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art. 33 del presente Statuto, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente ver-

sata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

17.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017 in tema di differenze retributive tra lavoratori.

18.1 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

18.2 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

18.3 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

19.1 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

20.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

20.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

21.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad 50 (cinquanta) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

22.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e

precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

22.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

23.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

23.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristoro, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge **3.4.2001** n.142 e successive modifiche mediante, integrazione delle retribuzioni medesime.

23.4 Il ristoro di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

23.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

23.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

23.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

ORGANI SOCIALI

24.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato.

DECISIONI DEI SOCI

25.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

25.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

25.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presen-

ti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

25.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.

25.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

25.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

26.1 L'Assemblea:

- a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D. Lgs. 112/2017;
- c) procede alla nomina delle cariche sociali;
- d) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
- g) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- h) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- i) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali;
- l) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- m) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo

scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

n) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

o) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

p) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

26.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

26.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

27.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

28.1 Le votazioni devono essere palesi.

29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

29.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

29.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

29.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

29.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

29.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

29.8 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

29.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

30.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e non più di sette membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; potranno fare parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, e cioè fino all'assemblea chiamata a deliberare sull'ultimo bilancio per cui sono in carica.

30.3 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

30.4 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

30.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

30.6 Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 30.3.2001. n. 165 e successive modificazioni.

30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

30.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della

riunione.

30.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

30.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

30.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

30.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) redigere il bilancio sociale;
- e) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di finanziamenti e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- g) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- i) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

- l) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
- n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
- o) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- p) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- q) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
- r) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

30.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

30.17 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

30.18 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

30.19 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

31.20 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

31.21 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

31.22 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha an-

che facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

31.23 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

31.24 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

32.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

32.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

32.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, effettua la revisione legale dei conti.

32.4 Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è affidata a revisore legale dei conti o società di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

32.5 In luogo del Collegio Sindacale potrà essere nominato un organo di **controllo monocratico** o un revisore, qualora consentito e come regolamentato dalle disposizioni di legge in vigore all'atto della nomina.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

33.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

33.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

33.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

33.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie pro-

mosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

33.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

33.6 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

33.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

35.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

DISPOSIZIONI GENERALI

36.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

37.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono derogabili e devono di fatto essere osservate.

38.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/17.

FIRMATO: EMILIO MANCUSO - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso Registro Imprese.

Firmato: Paolo Lovisetti

Milano, 21 gennaio 2019

.....

esente da bollo